

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 879-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CUMINETTI, CICCHITTO, MALAGUGINI, AMADEI,
COSTA, BANDIERA**

**APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI,
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO, REGIONI, DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO
DI PUBBLICO IMPIEGO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 20 aprile 1977

**MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI,
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO
GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 7 giugno 1977 (Stampato n. 664)

Modifiche all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
concernente disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 15 giugno 1977*

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la nomina dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, non opera quando nelle leggi istitutive o negli statuti dei predetti enti sia prevista una designazione elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti.

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano la designazione elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati.